



Prot. 33/MC/mti

Roma, 2 aprile 2026

**Alla Presidenza Nazionale CNA Fita  
Al Consiglio Nazionale di Mestiere Trasporto Merci  
Ai Resp.li Regionali e Territoriali CNA Fita**

**OGGETTO: Rimborso accise sui quantitativi di gasolio per autotrasporto consumati nel 1° trimestre 2026**

Cari colleghi,

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha pubblicato la **nota prot. 00196676 del 27 marzo 2026**, con la quale vengono impartite le istruzioni per il rimborso parziale dell'accisa sui quantitativi di **gasolio commerciale consumati nel PRIMO TRIMESTRE 2026 (gennaio - marzo 2026)**, (<https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-c2-b0-trimestre-2026>).

#### **DISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE**

Sul sito Internet di ADM, all'indirizzo <https://www.adm.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-1-c2-b0-trimestre-2026> è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al **primo trimestre 2026**.

#### **AVENTI DIRITTO**

Hanno diritto ad usufruire dell'agevolazione in questione, tra l'altro, le attività di **trasporto di merci conto terzi, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata con veicoli di classe ambientale Euro 5 o superiore**.

#### **CODICE TRIBUTO**

Il **codice tributo** per effettuare la compensazione è il **6740**.

#### **PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati.

I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, **in via del tutto residuale, trasmettere** la dichiarazione di rimborso **in forma cartacea**, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il già menzionato file.



## FRUIBILITÀ DEL BENEFICIO

Il rimborso può essere usufruito in **compensazione tramite il modello F24**, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione **senza che l'ufficio doganale abbia sollevato eccezioni** (istituto del silenzio-assenso)

In alternativa, è possibile chiedere il **rimborso in denaro**.

I soggetti aventi diritto **indicano nella dichiarazione** presentata all'Ufficio ADM **se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro**, secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277

## MISURA DEL RIMBORSO

La misura del rimborso, stante **l'invarianza dell'aliquota agevolata per gli usi commerciali, pari a 403,22 euro per mille litri, e le misure introdotte sull'importo dell'accisa "normale", sono DETERMINATE IN MANIERA DIFFERENZIATA COME RIPORTATO NELLA SINTESI DI CUI ALLA PAGINA SEGUENTE.**

Per ogni altro chiarimento/approfondimento, si rinvia alla lettura della circolare ADM Prot. **prot. 00196676 del 27 marzo 2026.**

Cordiali saluti

**f.to Il Responsabile Nazionale  
Mauro Concezzi**

**RIMBORSO ACCISA SUI QUANTITATIVI DI GASOLIO/ HVO CONSUMATI NEL 1° TRIMESTRE 2026 - Circolare ADM, Prot. 00196676 del 27 marzo 2026 (SINTESI)**
**PERIODO: DAL 1° GENNAIO AL 18 MARZO**

CARBURANTE	ALIQUOTA DI ACCISA (per mille litri)		IMPORTO RIMBORSABILE ( per 1000 litri )	QUADRO DA COMPILARE
GASOLIO	RIDOTTA (per 1000 litri)	NORMALE (per 1000 litri)	€269,68 (672,90 – 403,22 = <b>0,26968 /litro</b> )	<b>A – 1</b> (ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026, paragrafo II)
	HVO tal quale che <b>NON SODDISFA</b> quanto previsto: art. 3, co. 4, D.L.gs n.43/2025	€ 403,22 Punto 4-bis della Tabella “A”, D.L.gs n.504/1995 - ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026 – 7° periodo delle premesse e paragrafo II		
<b>HVO TAL QUALI. Per i quali NON SI HANNO INFORMAZIONI CIRCA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART.3, CO.4, 2° PERIODO, D.I.GS N.43/2025</b> (ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026, paragrafo II)	€ 403,22 Punto 4-bis della Tabella “A”, D.L.gs n.504/1995 - ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026 – 7° periodo delle premesse e paragrafo II	€ 617,40 (ADM Prot. 00196676 del 27 marzo 2026, paragrafo II)	€214,18 (617,40 – 403,22 = <b>0,21418/litro</b> )	<b>A – 4</b>

**PERIODO: DAL 19 MARZO AL 31 MARZO**

GASOLIO	€ 403,22 Punto 4-bis della Tabella “A”, D.L.gs n.504/1995 - ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026 – 7° periodo delle premesse e paragrafo II	€ 472,90 (D.L. n.33/2025, art.2, co.1 - ADM circolare Prot. 00196676 del 27.03.206, paragrafo II)	€69,68 (472,90 – 403,22 = <b>0,06968/litro</b> )	<b>A – 2</b> (ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026, paragrafi II)
HVO tal quale che <b>NON SODDISFA</b> quanto previsto: art. 3, co. 4, D.L.gs n.43/2025				
<b>HVO TAL QUALI. Per i quali NON SI HANNO INFORMAZIONI CIRCA IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART.3, CO.4, 2° PERIODO, D.I.GS N.43/2025</b> (ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026, paragrafo II)	€ 403,22 Punto 4-bis della Tabella “A”, D.L.gs n.504/1995 - ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026 – 7° periodo delle premesse e paragrafo II	€ 472,90 (D.L. n.33/2025, art.2, co.1 - ADM circolare Prot. 00196676 del 27.03.206, paragrafo II)	€69,68 (472,90 – 403,22 = <b>0,06968/litro</b> )	<b>A – 2</b> (ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026, paragrafo II)

**PERIODO: DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO**

HVO tal quale che <b>SODDISFA</b> quanto previsto: art. 3, co. 4, D.L.gs n.43/2025	€ 403,22 Punto 4-bis della Tabella “A”, D.L.gs n.504/1995 - ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026 – 7° periodo delle premesse e paragrafo II	€ 617,40 (D.L.gs n.43/2025, art. 3, co.4 - ADM circolare Prot. 00196676 del 27.03.206, paragrafo II)	€214,18 (617,40 – 403,22 = <b>0,21418/litro</b> )	<b>A – 3</b> (ADM circolare Prot. 00196676 del 27 marzo 2026, paragrafo II)
--	---	--	---	---

**FATTISPECIE ESCLUSE:** veicoli Euro 4 e Inferiori – veicoli con massa massima complessiva inferiore a 7,5 Ton – veicoli M1 (destinati al trasporto di persone, con massimo 8 posti a sedere oltre al conducente in relazione agli aventi diritto di cui al Paragrafo III, punto 2, della Circ. ADM Prot. 00196676 del 27 marzo 2026)

N.B. Dalle indicazioni relative al carburante **HVO utilizzato tal quale e che soddisfa i requisiti ambientali, si desume che il taglio delle accise di 0,20 euro non è stato effettuato su questo prodotto**